



## **Titolo**

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI – CIRCOSTANZE ATTENUANTI  
GIOVANE ETÀ – NON È ATTENUANTE

## **Descrizione**

Per consolidata giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport la giovane età dei calciatori coinvolti in episodi disciplinarmente rilevanti non è suscettibile di essere apprezzata quale attenuante atipica (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 35/2019). Al riguardo anche la Corte federale ha rilevato che “.. se è certamente vero che la giovane età dei colpevoli deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione, detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole o, peggio, ad una sensazione di sostanziale impunità del colpevole. (CFA, Sez. IV, n. 35/2022-2023).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 77/CFA/2022-2023/F

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Anastasi

## **Riferimenti normativi**

art. 13, comma 2, C.G.S.;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0077 CFA del 28 febbraio 2023 (Procuratore federale interregionale/Sigg.ri Federico Viviani, Christian Zaccagnini, Simone Bertolini, Gabriele Ribechini-Alessandro Vitaggio-A.S.D. Zambra Calcio-A.S.D. AC Montignoso)**